

## Premesse

- Con delibera n. .... dell'anno 2017, l'Assemblea del Consorzio Comprensoriale dei Rifiuti di Fara Filiorum Petri (CH) (d'ora in poi brevemente il "Consorzio") ha approvato gli atti di gara c.d. a "doppio oggetto" per l'individuazione del socio privato di minoranza (49%) della società CONSAC S.r.l., **costituiti dal Bando, dal Disciplinare di Gara**, dallo Schema del Contratto di Servizio e dal Capitolato Speciale di Appalto, dando, altresì, mandato al Direttore di apportare ai predetti schemi **documentali** le modifiche ed integrazioni necessarie ad eventuali contraddizioni fra i medesimi testi;

- il **Bando di Gara** relativo all'individuazione del socio di minoranza della Consac S.r.l. nonché l'affidamento del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani, è stato pubblicato nell'Albo ... .., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte I, Serie Speciale n. ... del ... .. / 2017, nel Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ... del ... .. / 2017, nei quotidiani ..... e ..... del ... .. / 2017 e sul sito internet del Consorzio;

- la Commissione di gara, nominata con determinazione n. ... del ... .., con deliberazione n. ... del ..., all'esito delle procedure di gara, con verbale della seduta del ... .. / 200..., ha dichiarato l'aggiudicazione provvisoria a favore ... ..;

- l'aggiudicazione definitiva a favore della ... .. è stata disposta .....

- ogni singolo comune del Consorzio è chiamato a sottoscrivere apposito contratto di servizio secondo lo schema allegato alla richiamata documentazione di gara.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

### **Art. 1 Oggetto del contratto.**

1. Con il presente Contratto le Parti intendono individuare i termini e le condizioni che regolano il servizio di raccolta e trasporto inerenti la gestione integrata dei rifiuti urbani (di seguito "Servizi Base") nonché i servizi accessori. Per attività oggetto di gestione integrata dei rifiuti si intendono le attività riguardanti il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali, ivi comprese le attività di spazzamento. Il servizio di raccolta e trasporto inerente la gestione integrata dei rifiuti è assicurato secondo il capitolato speciale di appalto qui integralmente richiamato e che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. A titolo esemplificativo i Servizi Base sono riassunti come di seguito:

1) raccolta e trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani nella definizione di cui all'art. 184 c.2 da lett. a) ad f) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare:

a) raccolta in modo differenziato della frazione secca non recuperabile, della frazione umida, della carta e del cartone, della plastica, del vetro, dei metalli (lattine e banda stagnata), pannolini e pannoloni, carogne e carcasse animali, prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche e **quant'altro necessario da smaltire in modo primario** ;

- b) raccolta in modo differenziato di rifiuti pericolosi ed ex RUP quali pile esaurite, medicinali scaduti, contenitori etichettati T e/o F, accumulatori al piombo, neon prodotti da utenze domestiche;
  - c) raccolta dei rifiuti ingombranti, dei RAEE e degli scarti verdi;
  - d) trasporto dei rifiuti indicati ai precedenti punti presso centri autorizzati di riciclo e/o smaltimento finale e/o di stoccaggio/deposito preliminare, compreso ogni onere/ricavo di smaltimento finale e/o trattamento e/o recupero;
  - e) raccolta rifiuti classificati pericolosi e non pericolosi;
  - f) raccolta differenziata nei cimiteri comunali;
  - g) raccolta abiti usati;
- 2) servizio di spazzamento e sfalcio sulle strade, piazze e aree pubbliche;
  - 3) lavaggio strade e piazze in centro storico e nelle aree urbane;
  - 4) servizio pulizia caditoie, griglie e bocche di lupo;
  - 5) collaborazione attiva al Piano Neve Comunale;
  - 6) fornitura ed installazione di cestini getta-carta;
  - 7) campagna di informazione, sensibilizzazione e sponsorizzazione inerenti i temi ambientali .

Sono esclusi da tale gestione i rifiuti speciali non assimilati e i rifiuti speciali pericolosi di cui al comma 3 dell'art 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. provenienti da attività produttive e commerciali ovvero originati dal circuito di produzione non domestica, i quali debbono essere smaltiti a totale carico del produttore/detentore, esclusi quelli prodotti dalla attività interne di manutenzione dei beni di proprietà del Comune.

3. Il concessionario (d'ora in poi il "Gestore") svolge, su tutto il territorio del Comune di ....., alle medesime condizioni previste per tutti i territori del Consorzio, le attività ricomprese nei Servizi Base. Le attività ricomprese nei servizi accessori sono svolte su espressa richiesta del Comune sulla scorta di quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.

3. Le premesse, gli allegati e l'offerta costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

4. Il Capitolato Speciale di Appalto e i relativi allegati che ne costituiscono la documentazione di riferimento fanno parte integrante del presente Contratto. Il Capitolato Speciale di Appalto, pertanto, in questa sede espressamente richiamato, anche se non materialmente allegato, disciplina il contenuto del servizio e dei connessi adempimenti in capo al Gestore, provvedendo in particolare a stabilire i principi di disciplina e le modalità di erogazione dei diversi segmenti costitutivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché i relativi standard prestazionali, qualitativi e quantitativi.

5. Il presente Contratto integra le disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto, per quanto da esso non previsto.

**Art. 2 Regime giuridico prescelto per la gestione del servizio.**

1. L'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attinente al Comune di ..... , ha natura di concessione di servizio pubblico locale, affidato in via esclusiva alla società ..... ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigenti.

2. I servizi oggetto dell'affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici locali, e, pertanto, costituiscono attività di pubblico interesse, ai sensi della Parte IV del d.lgs. 152/2006 che l'Affidataria è tenuta a osservare unitamente alle disposizioni vigenti e future in materia, sia di rango nazionale che regionale , **compresi** i documenti di pianificazione e di indirizzo dell'Amministrazione Regionale, Provinciale, del Consorzio e dell'Ente affidante. Le disposizioni del codice dei contratti si applicano nei termini e nei limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e in quanto espressamente richiamate.

**Art. 3 Durata dell'affidamento**

1. La durata della gestione da parte del soggetto Gestore è pari a **10** anni (**dieci**) a decorrere dalla data della stipula del presente Contratto di servizio.

2. Qualora allo scadere del presente Contratto non si sia individuato il nuovo aggiudicatario del servizio, il Gestore dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della società subentrante. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto. In ogni altro caso il presente Contratto non è né prorogabile, né rinnovabile, salvo diversa disposizione comunitaria e/o di legge **futura** .

**Art. 4 Modalità di esecuzione**

1. Il servizio dovrà essere svolto dal Gestore nei modi previsti nel Capitolato Speciale di Appalto e sulla base dell'offerta migliorativa formulata dal Gestore in sede di gara; il Capitolato Speciale di Appalto, l'offerta formulata dal Gestore in sede di gara ed il DUVRI, sottoscritti dalle parti per integrale accettazione degli atti d'ufficio, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art.5 Prezzo**

1. Il corrispettivo dell'appalto del servizio base viene determinato nella somma complessiva di € ..... (diconsi .....euro ), tenuto conto di quanto offerto dal Gestore in sede di gara ed accettato dalla stazione appaltante, da assoggettarsi ad IVA nella misura di legge.

2. Il corrispettivo annuo dell'appalto è pertanto pari ad €..... ( **diconsi** ..... **euro** ) oltre I.V.A. nella misura di legge.

3. Ai sensi e per gli effetti del Capitolato Speciale di Appalto, il prezzo dell'appalto è imm modificabile nei primi due anni di durata del contratto. Il contratto sarà oggetto di revisione periodica del prezzo, a partire dal terzo anno, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal Responsabile del Consorzio o in alternativa dell'Amministrazione Comunale e sulla base dei costi

standardizzati per tipo di servizio determinati annualmente dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in relazione a specifiche aree territoriali; per la revisione dei prezzi verrà presa a riferimento la variazione percentuale rilevata dall'ISTAT, nell'anno immediatamente precedente. La richiesta di revisione è presentata dal Gestore, allegando la necessaria documentazione dimostrativa, entro il mese di novembre per valere dall'anno successivo.

#### **Art. 6 Personale**

1. Il personale dipendente dal Gestore, oltre al riguardo del proprio aspetto e alla tenuta di comportamento consono al ruolo professionale rivestito, dovrà attenersi con scrupolo ad una condotta di massima gentilezza ed attenzione nei confronti dell'utenza. Il Gestore dovrà garantire l'esecutività dei servizi previsti in contratto, sostituendo con immediatezza, ove occorre, il personale che si assenta per malattia o altro motivo.

2. Il Gestore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il gestore è obbligato, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro **nazionali** applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il Gestore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

3. Il Consorzio, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione al Gestore dell'inadempienze ad esso denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale ritenuta **verrà** rimborsata quando l'ispettorato predetto **dichiarerà** che il Gestore si sia posto in regola; **a tal proposito il Gestore stesso non potrà** vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

4. Il Gestore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

#### **Articolo 7 Garanzie finanziarie e assicurative**

1. A garanzia degli obblighi contrattuali assunti, prima della firma del contratto di servizio, il Gestore **nell'ambito** delle modalità previste dal d.lgs. n. 50/2016, dovrà costituire una cauzione definitiva **nella misura percentuale del ..... % rispetto al valore dell'appalto**, pari a ..... € ( dicono ..... euro ), valida ed efficace per tutta la durata dell'affidamento.

2. Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte del Consorzio **per qualsivoglia motivo legittimato dall'applicazione dalle norme vigenti in materia**, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni. In caso di inottemperanza, l'importo non reintegrato, in sede di

calcolo ed approvazione della tariffa dell'anno di riferimento, verrà prelevato dal corrispettivo dovuto al Gestore

3. La mancata osservanza da parte del Gestore dell'obbligo del reintegro è causa di risoluzione del contratto.

4. La garanzia deve ritenersi automaticamente svincolata qualora entro sei mesi dalla scadenza dell'affidamento non sia pervenuta alcuna istanza di escussione, senza necessità di assenso da parte del soggetto garantito.

5. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

6. Il Gestore è obbligato a provvedere all'assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi e per la Responsabilità verso Prestatori di Lavoro (RCT-RCO) con massimale unico (per sinistro, per persona e per danni a cose) di €. ....000.000,00 ( .....milioni di euro ) nonché alle complete assicurazioni di responsabilità civile per automezzi e per un massimale unico non inferiore a € . ....000.000,00 ( .....milioni di euro ).

7. Il Gestore dovrà , inoltre , stipulare **idonea e congrua** polizza assicurativa pluririschio (incendio, danni a terzi, cose e persone, danno ambientale) per i contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti e per gli impianti **utilizzati** .

8. È fatto obbligo al Gestore di segnalare immediatamente al Consorzio, anche a mezzo fax, tutte le circostanze ed i fatti rilevati nell'espletamento del servizio che ne possano impedire o turbare il regolare svolgimento dello stesso.

### **Art. 8 Risoluzione del contratto per inadempimento e recesso.**

1. Salvo l'eventuale risarcimento dei danni subiti, il Consorzio può chiedere la risoluzione del contratto, qualora , tenuto conto delle esigenze di efficienza, efficacia e buon andamento del servizio, l'inadempimento del gestore sia di **rilevante** importanza.

2. Si procederà, altresì, alla risoluzione "ipso iure" del contratto nei seguenti casi:

- 1) fallimento del Gestore;
- 2) subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato;
- 3) interruzione del servizio, o di parte del servizio, protratta per oltre 3 (tre) giorni, salvo che il Gestore **non** dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore , **indipendenti dalla sua volontà gestionale ed operativa** ;
- 4) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- 5) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

3. Il Consorzio, a mezzo di regolare diffida, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, deve intimare per iscritto al gestore di adempiere **entro** un congruo termine

**temporale** , con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risoluto.

4. Il termine non può essere inferiore a trenta giorni, salvo i casi in cui, per le esigenze legate alla tutela della salute, della sicurezza e dell'ordine pubblico risulti necessario un termine minore.

5. La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite; non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvo gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.

6. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Gestore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio, alle condizioni disciplinate nel **presente** contratto, fino all'inizio dell'esercizio da parte del nuovo Gestore e comunque non oltre 2 anni dalla data di risoluzione del contratto medesimo. Il Gestore dovrà conseguentemente porre in essere tutte le attività necessarie al trasferimento dei servizi oggetto del Contratto.

7. Il Consorzio avrà facoltà di attingere alla cauzione per assicurare , comunque , la regolare prosecuzione del servizio, anche durante la decorrenza del termine di diffida e messa in mora di cui sopra , previa comunicazione al Gestore.

8. Le conseguenze della risoluzione sono addebitate al Gestore e il Consorzio attingerà alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, anche dai Comuni serviti.

9. In caso di inadempimento degli obblighi relativi alla gestione dei servizi accessori, salvo l'eventuale risarcimento dei danni subiti, il Consorzio può chiedere la risoluzione parziale del contratto, qualora , tenuto conto delle esigenze di efficienza, efficacia e buon andamento del servizio, l'inadempimento del gestore sia di particolare **rilevanza** .

10. In qualsiasi momento il Consorzio può esercitare il diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto di servizio qualora valuti ciò opportuno, con un preavviso di almeno 15 gg. naturali e consecutivi da inviare al Gestore con raccomandata a/r , laddove uno o più componenti l'Organo di amministrazione o il Direttore generale , se presente , del Gestore abbiano riportato una condanna definitiva per reati di particolare gravità, ai sensi del D.lgs. 50/2016.

11. In caso di recesso il Gestore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni eseguite **fino a quel momento** , purché svolte correttamente ed a perfetta regola d'arte, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di recesso , il Consorzio dispone contestualmente in ordine alla continuità del servizio ed alla procedura di nuovo affidamento.

#### **Art. 9 Riscatto del servizio**

1. Il Consorzio può esercitare la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al Titolo I, capo II del d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902 s.m.i.

2. Il Consorzio si riserva la facoltà di riscatto del servizio in particolare nei seguenti casi:  
a) modifica delle norme nazionali o regionali in materia di gestione dei rifiuti, tale da rendere necessaria la definizione di nuovi modelli gestionali; b) rilevanti modificazioni negli atti di pianificazione regionale o di Ambito, rilevanti innovazioni tecnologiche, altri eventi

straordinari e **al momento** imprevedibili, tali da alterare l'equilibrio economico finanziario in modo da rendere non conveniente per l'interesse pubblico la prosecuzione del servizio;  
c) gravi motivi di interesse pubblico.

3. Salvo i casi previsti al comma 2, la facoltà di riscatto non può essere esercitata prima che siano trascorsi almeno cinque anni dall'inizio del servizio ai sensi del presente contratto.

#### **Art. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. . Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della L.136/2010.

#### **Art. 11 CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. Il Gestore si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato codice di comportamento, il contratto sarà automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi.

#### **Art. 12 RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA**

1. Il Gestore è obbligato al rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed in particolare **alle** disposizioni di cui al D. Lgs 9-04-2008, n. 81 e ss.mm.ii , sia in riferimento all'attività dei propri dipendenti **che** dei singoli lavoratori autonomi , **se utilizzati** .

2. Il Gestore deve ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. Deve , inoltre , comunicare il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D. Lgs. 9-04-2008, n. 81 e ss.mm.ii. .

#### **Art. 13 DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO**

1. E' vietato il subaffidamento totale o parziale, nonché la cessione, sotto qualsiasi forma, del contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto.

#### **Art. 14 Normativa di riferimento**

1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto ai fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, il Consorzio e il Gestore fanno riferimento alle disposizioni del Codice Civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

2. Il presente contratto di servizio viene autonomamente integrato da eventuali disposizioni normative o regolamentari sopravvenute, che s'impongano ai sensi dell'art. 1339 del Codice civile.

**Art. 15 Spese contrattuali e domiciliazione**

1. Tutte le spese del contratto e consequenziali, nessuna esclusa, saranno a totale carico del Gestore senza diritto di rivalsa nei confronti del Consorzio.

2. Del presente contratto, ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di prestazione assoggettata all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

**Art. 16 TUTELA DELLA PRIVACY**

1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il Consorzio titolare del trattamento dei dati personali, designa il Gestore responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

2. Il Gestore deve attenersi a tutte le prescrizioni previste nel presente Contratto ed alle seguenti **precisazioni** :

- deve trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio affidato;
- deve adottare tutte le necessarie misure di sicurezza atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso, in particolare con riferimento ai dati sensibili;
- deve designare i propri incaricati al trattamento dei dati riferendone i nominativi al Consorzio, e con specificazione dei trattamenti affidati e delle specifiche istruzioni ad essi impartite per la correttezza e legittimità dei trattamenti.

3. Il Gestore, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, è comunque obbligato in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione della medesima.

**Art. 17 Notifiche e comunicazioni**

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni del Consorzio e/o del Comune, da cui decorrano termini per adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo pec all'indirizzo che sarà comunicato dal Gestore o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'impresa nel domicilio legale sito in Fara Filiorum Petri (CH) Viale Europa n. 1 . Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.

Anche le comunicazioni all'Amministrazione Comunale, alle quali l'impresa intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Possono essere rimesse direttamente all'Amministrazione stessa, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata.

La ricevuta di ritorno e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede, ad ogni effetto, dell'avvenuta notifica, e alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

**Art. 18 Contenzioso**



1. Il Foro competente per le eventuali controversie **che dovessero insorgere in ragione** della risoluzione , **l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto** , sarà quello di Chieti.

Fara Filiorum Petri ( CH ) , li gg/mm/aaaa

Firme.....